



Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati, al punto 1.a all'ordine del giorno – parte straordinaria - dell'ASSEMBLEA degli azionisti che si terrà presso la sede della società Newlat Group S.A., sita in Paradiso (Svizzera), Via Geretta n. 8, in prima convocazione, il giorno 29 Aprile 2024 alle ore 10.00 e occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 Maggio 2024, stessi luogo e ora.

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Via Filadelfia, 220 - 10137 Torino – Codice fiscale e P.I. 01934250018 – Capitale sociale Euro 28.840.041,20 i.v. – C.C.I.A.A. - Torino n. 520409 – Tribunale di Torino n. 631/77

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato eMarket Storage e gestito da Teleborsa S.r.l., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito della Società www.centralelatteitalia.com (il "Sito Internet") in data 20 marzo 2024.



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL PUNTO 1.A ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE STRAORDINARIA - DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

1. Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per: a. l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo

Signori Azionisti,

siete stati convocati in questa Assemblea, in sede straordinaria, di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (la "**Società**"), per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello Statuto sociale funzionali all'adozione del modello di amministrazione e controllo c.d. "monistico".

1. Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

La proposta relativa all'adozione del nuovo modello di *governance* è stata attentamente valutata dagli organi sociali della Società con un approfondito processo istruttorio, finalizzato ad analizzare i benefici e l'incremento dell'efficienza della gestione ed efficacia dei controlli per effetto della sostituzione del modello c.d. "tradizionale" con il sistema di *governance* c.d. "monistico". Tale analisi è stata condotta al fine di esaminare nel concreto i vantaggi che la Società avrebbe potuto conseguire dall'adozione del sistema c.d. "monistico".

Tanto premesso, le ragioni sottostanti la proposta di adozione del sistema di amministrazione e controllo "monistico" di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti del Codice Civile risiedono – da una parte – nella volontà di allineare il sistema di *governance* della Società alle *best practices* internazionali e – d'altra parte – nell'esigenza di razionalizzare la struttura di controllo interno della Società.

Quanto al primo profilo, infatti, i dati e le evidenze statistiche dimostrano che tale sistema rappresenta il modello più affermato nelle società quotate sui mercati azionari europei e del mondo. Quanto al secondo profilo, poi, le medesime evidenze supportano la conclusione che il sistema c.d. "monistico" è funzionale al perseguimento di obiettivi di efficienza nell'operatività ed efficacia dei controlli interni, in quanto consente di sviluppare una proficua e tempestiva sinergia tra la funzione di controllo e quella di gestione.

Infatti, mentre il sistema c.d. "tradizionale" prevede due distinti organi (il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale) che esercitano, rispettivamente, le funzioni di amministrazione e controllo, il sistema "monistico" si caratterizza per la convergenza delle predette funzioni nell'organo amministrativo, supportato nello svolgimento della funzione di controllo dal Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno.

A differenza dei membri del Collegio Sindacale (che non sono consiglieri e pertanto possono limitare i propri controlli alla legittimità dell'agire amministrativo), i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono tuttavia verificare il merito delle azioni manageriali volte al perseguimento dell'interesse aziendale. Sotto il profilo temporale, peraltro, mentre il controllo esercitato dal Collegio Sindacale si sostanzia in un sindacato *ex post* sulle scelte gestorie, quello esercitato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione è sincronico rispetto all'assunzione delle decisioni da parte del *plenum* consiliare.

In sintesi, l'adozione del modello "monistico" presenta per la Società numerosi e importanti vantaggi, tra cui:

- (i) semplificazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa, nonché speditezza e concentrazione delle funzioni di governo societario;
- (ii) elevata trasparenza e flussi informativi completi e costanti;
- (iii) efficacia dei controlli tramite il superamento delle inefficienze e delle asimmetrie informative determinate dall'esistenza di un organo di controllo separato dall'organo di gestione;
- (iv) razionalizzazione delle strutture a vario titolo deputate a svolgere funzioni di controllo – tramite, ad esempio, la soppressione dell'attuale Comitato Controllo e Rischi, le cui funzioni saranno interamente svolte dal Comitato per il Controllo sulla Gestione – senza tuttavia rinunciare all'approfondita analisi istruttorio e di supporto decisionale che i Comitati endoconsiliari hanno dimostrato di saper svolgere, in linea con la Raccomandazione 32 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce;
- (v) maggiore compenetrazione fra la funzione gestoria e quella di controllo, determinata dalla circostanza che gli amministratori investiti di deleghe e quelli deputati al controllo interno siedono all'interno del medesimo organo;
- (vi) importante ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, volto a favorire l'efficace funzionamento del Consiglio, l'incoraggiamento di un'efficace dialettica e l'apporto fattivo di tutti i Consiglieri al dibattito endoconsiliare;
- (vii) maggiore riconoscibilità in ambito internazionale, con conseguente maggiore attrattività per potenziali investitori internazionali.

Ai fini della valutazione del modello di *governance* più adeguato è stata altresì apprezzata l'esperienza di altri operatori quotati di primario *standing* nazionale e internazionale, *leader* dei rispettivi settori industriali.

Per i motivi suesposti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre agli Azionisti di modificare lo Statuto, ai fini dell'adozione del



modello "monistico" di amministrazione e controllo, introducendo un nuovo articolo 11 e modificando, di conseguenza, gli attuali articoli 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 (*i.e.*, rispettivamente, i nuovi articoli 9, 12, 14, 15, 16, 21, 22 e 23) nei quali si rende necessario sostituire i riferimenti ai Sindaci e al Collegio Sindacale, che per effetto della nuovo modello di amministrazione e controllo cesseranno definitivamente.

Sempre al fine di garantire un'efficiente implementazione del modello "monistico" di amministrazione e controllo, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre agli Azionisti di modificare l'attuale articolo 11 (*i.e.*, il nuovo articolo 12) dello Statuto sociale al fine di allineare il numero di consiglieri della Società alle *best practices* dei principali operatori di mercato che adottano tale modello "monistico" di *governance*. In particolare, si propone di modificare il numero di consiglieri previsto statutariamente – attualmente individuato in un numero ricompreso fra 3 e 14 – in un numero che si attesta fra un minimo di 7 e un massimo di 15 membri.

Con l'occasione, al fine di allineare la durata degli organi sociali attualmente in carica e di favorire un agile passaggio al modello "monistico" di amministrazione e controllo, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno altresì presentato le proprie dimissioni subordinatamente alla approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società del punto 1.a all'ordine del giorno – parte straordinaria –, ovvero sia l'approvazione delle modifiche allo Statuto sociale della Società necessarie all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, e con efficacia decorrente dalla costituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'Assemblea degli azionisti ai sensi del punto 4.c all'ordine del giorno – parte ordinaria.

2. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

Nel presente paragrafo sono espone le modifiche allo Statuto sociale che interverranno qualora la proposta di cui alla presente Relazione risulti approvata, riguardanti nello specifico: **(i)** l'adozione del c.d. "sistema monistico"; **(ii)** la composizione del Consiglio di Amministrazione; **(iii)** la composizione e il funzionamento del Comitato per il Controllo per la Gestione; e **(iv)** le modifiche di coordinamento.

2.1. Introduzione del c.d. "sistema monistico"

Come precedentemente evidenziato, il sistema "monistico" di amministrazione e controllo si articola, ai sensi degli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti del Codice Civile, in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di alcuni componenti che costituiscono al suo interno il Comitato per il Controllo sulla Gestione. Viene di conseguenza meno il Collegio Sindacale.

2.1.1. Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto prevede la nomina, da parte dell'Assemblea ordinaria, di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, stabilito di volta in volta dall'Assemblea stessa, compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 15.

2.1.1.1 Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente: di essi **(i)** almeno un terzo (fermo restando l'eventuale maggior numero previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, del Codice Civile (o, in alternativa, i più stringenti requisiti di cui all'articolo 148, co. 3, TUF); e **(ii)** almeno 3 (ossia il numero di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 148, commi 3 e 4, TUF; in aggiunta, di questi ultimi almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Resta fermo che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere idonea ad assicurare l'equilibrio tra i generi secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il modello "tradizionale", dove l'equilibrio tra i generi dev'essere assicurato tanto con riferimento al Consiglio di Amministrazione quanto con riferimento al Collegio Sindacale, il modello "monistico" non prevede la necessità di assicurare tale equilibrio anche all'interno del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

2.1.1.2 Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, secondo modalità coerenti con la normativa prevista per le società quotate. Le liste possono essere presentate da soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5%, del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, o la diversa minore percentuale stabilita dalla normativa vigente in materia.

Il sistema elettorale definito nello Statuto è basato su un principio maggioritario, temperato attraverso la previsione di una quota di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione assegnata a liste di minoranza secondo i criteri fissati nello Statuto.

Il modello prevede un'unica votazione per il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati presentate in due sezioni separate, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione). Ciascuna lista dovrà indicare **(i)** nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai soggetti indicati nella seconda sezione e **(ii)** nella seconda sezione i potenziali candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo



sulla Gestione, che siano in possesso dei requisiti previsti.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti (a) dalla prima sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori pari al numero totale degli Amministratori meno tre; e (b) dalla seconda sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Amministratori.

Dalla seconda sezione della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, è tratto, secondo l'ordine progressivo con il quale è elencato nella lista stessa, un Amministratore.

Nello Statuto sono inserite specifiche previsioni volte a disciplinare le ipotesi in cui sia presentata una sola lista o in cui non sia presentata alcuna lista. Sono, altresì, presenti talune previsioni volte a far sì che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia in ogni caso idonea ad assicurare: (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto, almeno 3 dei quali in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

2.1.1.3 Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

All'interno dello Statuto è disciplinata l'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, purché la maggioranza sia sempre costituita dagli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, un componente nell'ambito degli appartenenti alla medesima sezione della lista cui apparteneva l'amministratore cessato seguendo il medesimo ordine progressivo di volta in volta. Qualora non risulti possibile rispettare il meccanismo appena illustrato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato, con le maggioranze di legge senza voto di lista. Successivamente l'Assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, provvede a confermare l'Amministratore cooptato o a nominare altro Amministratore in sua sostituzione con delibera assunta con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare: (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto, almeno 3 dei quali in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

2.1.2. Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto prevede che il Comitato per il Controllo sulla Gestione, istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia composto da 3 amministratori individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa vigente il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha il compito di vigilare su: (i) l'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione (ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies*, comma 5, lett. b, del Codice Civile); (ii) le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. c-*bis*, TUF); (iii) l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate affinché queste assolvano correttamente ai propri obblighi informativi *price sensitive* verso il pubblico (ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. d, TUF); (iv) il processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio, nonché sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e, ancora, sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 39/2010).

Sotto ulteriore profilo, il Comitato per il Controllo sulla Gestione: (i) comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione (ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF); (ii) può sporgere denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile se ha fondato sospetto che gli Amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate (ai sensi dell'art. 152, comma 1, TUF); e (iii) riferisce all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'art. 2364-*bis*, comma 2, del Codice Civile sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati (ai sensi dell'art. 153, comma 1, TUF).

Ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta uno specifico compenso aggiuntivo stabilito dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggioranza per il Presidente.

2.1.1.1 Adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto disciplina le adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi inclusi la convocazione, lo svolgimento, i *quorum* e la



verbalizzazione delle riunioni.

2.1.1.2 Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Lo Statuto stabilisce i requisiti che devono sussistere in capo ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Più in particolare, i suddetti componenti devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, co. 3, del TUF, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

2.1.1.3 Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il venir meno, in capo ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di uno dei requisiti elencati nel precedente paragrafo, incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la decadenza dei medesimi dalla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che dev'essere dichiarata dall'Assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto (ai sensi dell'art. 148, comma 4-*quater*, TUF).

Al venir meno di uno dei predetti requisiti, è statutariamente previsto che il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione decada altresì dalla carica di Amministratore, a eccezione del caso in cui, trattandosi di un componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti necessari per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore.

È, altresì, disposto che qualora un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessi per qualunque motivo dalla carica di Amministratore, per la sua sostituzione si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste in tema di sostituzione degli Amministratori precedentemente illustrate.

Qualora, infine, nel corso dell'esercizio sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano contemporaneamente cessati dalla carica di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, procede a nominare il sostituto in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti necessari per ricoprire la carica.

2.1.1.4 Presidenza del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il ruolo di Presidente del Comitato sul Controllo per la Gestione spetta all'Amministratore tratto dalla lista di minoranza o al soggetto nominato in sua sostituzione. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi componenti.

2.2. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale

Per effetto di quanto proposto, ove approvato, verrebbero adottate le seguenti modifiche statutarie, per il cui dettaglio si rimanda al prospetto di raffronto che segue: (i) introduzione di un nuovo articolo 11 (e conseguente remunerazione di tutti i successivi articoli); nonché (ii) modifiche agli attuali articoli 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21 e 22.

Modifiche allo Statuto – prospetto di raffronto

Testo vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della Società</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Denominazione</p> <p>È costituita una società per azioni sotto la denominazione "CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A.".</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 - Sede</p> <p>La società ha sede nel Comune di Torino, Via Filadelfia 220, e sede secondaria nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro Imprese.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della Società</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 - Denominazione</p> <p>È costituita una società per azioni sotto la denominazione "CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA - S.p.A.".</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 - Sede</p> <p>La società ha sede nel Comune di Torino, Via Filadelfia 220, e sede secondaria nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro Imprese.</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 - Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto la produzione, il trattamento, la lavorazione, la commercializzazione del latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto sociale affine al proprio o strumentali per la propria attività (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 - Durata</p> <p>La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre duemilacinquanta. Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II Capitale - Azioni Articolo 5 - Capitale</p> <p>Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilionioottocentoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilionieventi) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto di seguito indicato.</p> <p>1. Sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della società. L'Elenco contiene</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 - Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto la produzione, il trattamento, la lavorazione, la commercializzazione del latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in società aventi oggetto sociale affine al proprio o strumentali per la propria attività (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 - Durata</p> <p>La società ha durata fino a tutto il trentun dicembre duemilacinquanta. Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II Capitale - Azioni Articolo 5 - Capitale</p> <p>Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilionioottocentoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilionieventi) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto di seguito indicato.</p> <p>1. Sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della società. L'Elenco contiene</p>
---	---

<p>almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco e nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco.</p> <p>2. La società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta alla società; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al titolare di azioni ordinarie.</p> <p>La richiesta alla società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. Ogni soggetto richiedente può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.</p> <p>3. La società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date (e fermo restando che con riferimento alla prima iscrizione la stessa sarà effettuata il 10° giorno successivo all'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera dell'assemblea che ha modificato lo statuto). Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.</p> <p>4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:</p> <p>(a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma 6;</p> <p>(c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):</p>	<p>almeno le informazioni di cui alla disciplina applicabile. La società potrà definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco e nominare l'incaricato della gestione dell'Elenco.</p> <p>2. La società iscrive nell'Elenco il titolare di azioni ordinarie che ne faccia richiesta alla società; la richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al titolare di azioni ordinarie.</p> <p>La richiesta alla società dovrà essere accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e comunque della normativa vigente. Ogni soggetto richiedente può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco.</p> <p>3. La società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco secondo una periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore e, in ogni caso, entro la c.d. record date (e fermo restando che con riferimento alla prima iscrizione la stessa sarà effettuata il 10° giorno successivo all'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera dell'assemblea che ha modificato lo statuto). Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.</p> <p>4. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:</p> <p>(a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma 6;</p> <p>(c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.</p> <p>5. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):</p>
--	--

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

6. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).

7. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

6. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).

7. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per

rinunzia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

8. Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni (i) accetta che i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici; e (ii) è tenuto a comunicare alla società e accetta che l'intermediario segnali alla società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

9. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della società avviene con riferimento alla record date. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

10. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta delibera assembleare, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l'Importo Complessivo Massimo), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi

rinunzia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

8. Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni (i) accetta che i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici; e (ii) è tenuto a comunicare alla società e accetta che l'intermediario segnali alla società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

9. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della società avviene con riferimento alla record date. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

10. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta delibera assembleare, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l'Importo Complessivo Massimo), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi



dell'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

In particolare, nell'esercizio della delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni simili.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da

dell'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

In particolare, nell'esercizio della delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni simili.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da



questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

Articolo 6 - Aumento del capitale

1. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'assemblea straordinaria dei soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione

Articolo 7 - Riduzione del capitale

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 8 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga della durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale, indicando, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le

questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

Articolo 6 - Aumento del capitale

1. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'assemblea straordinaria dei soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione

Articolo 7 - Riduzione del capitale

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 8 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso può essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga della durata della società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale, indicando, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le

azioni per le quali esercita il recesso, presso un intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, fermo il disposto dell'articolo 2437 bis terzo comma, codice civile.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125-bis TUF, nonché dal Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla

azioni per le quali esercita il recesso, presso un intermediario abilitato, con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta dalla società la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, fermo il disposto dell'articolo 2437 bis terzo comma, codice civile.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita la domanda di convocazione e dell'integrazione dell'ordine del giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125-bis TUF, nonché dal Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali ulteriori convocazioni.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla

<p>normativa applicabile. Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11 e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.</p> <p>La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.</p> <p>L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale; - che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; - che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari; - che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario; - che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze. <p style="text-align: center;">Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito</p>	<p>normativa applicabile. Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.</p> <p>La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di Amministratori, cui si applica quanto previsto dall'art. 11-e per la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto dall'articolo 20.</p> <p>La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.</p> <p>L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che redigono il verbale; - che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione; - che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi assembleari; - che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario; - che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze. <p style="text-align: center;">Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima. Il Presidente è assistito</p>
--	---

da un Segretario o da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea anche servendosi di appositi incaricati:

- accerta l'identità e la legittimazione di presenti;
- accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 11 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina.

da un Segretario o da un Notaio.

Il Presidente dell'assemblea anche servendosi di appositi incaricati:

- accerta l'identità e la legittimazione di presenti;
- accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 11 - Sistema di amministrazione e controllo

La società adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico", ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e ss. del codice civile, articolato in un Consiglio di Amministrazione comprensivo di 3 (tre) membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Articolo 12~~1~~ - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da ~~tre a quattordici~~7 (sette) a 15 (quindici) membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

12.1 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente: di essi (i) almeno un terzo (fermo restando l'eventuale maggior numero previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile (o, in alternativa, i più stringenti requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, co. 3, TUF); e (ii) almeno 3 (tre) - tra cui tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione - devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 148, commi 3 e 4, TUF; in aggiunta, di questi ultimi almeno 1 (uno) Amministratore che sia componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 21, il venir meno dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per ricoprire la carica di Amministratore

<p>Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati – devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l’equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base a criteri di volta in volta previsti dalla stessa.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato</p>	<p><u>determina la decadenza dell’Amministratore; tuttavia, il venir meno di un requisito di indipendenza sopra indicato in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente e il presente Statuto devono possedere tale requisito.</u></p> <p><u>12.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere idonea ad assicurare l’equilibrio tra i generi secondo quanto disposto dalla normativa vigente.</u></p> <p><u>12.3</u> Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p><u>12.4</u> Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati – devono:</p> <p><u>(a) essere divise in due sezioni entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e devono indicare (i) nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai soggetti indicati nella seconda sezione e (ii) nella seconda sezione i potenziali candidati quali componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui al successivo articolo 21, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;</u></p> <p><u>(b) essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l’equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base a criteri di volta in volta previsti dalla stessa.</u></p> <p><u>12.5</u> Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui</p>
---	--

regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998.

La lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno

titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998.

[12.6 Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti \(a\) dalla prima sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori pari al numero totale degli Amministratori da eleggere meno tre; e \(b\) dalla seconda sezione, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Amministratori.](#)

[Dalla seconda sezione della](#) lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ~~ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione~~(la "**Lista di Minoranza**"), [è tratto, secondo l'ordine progressivo con il quale è elencato nella lista stessa, un Amministratore.](#)

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

[12.7](#) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

[12.8](#) Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.

[12.9](#) Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno

rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

[12.10](#) Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

[12.11](#) Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

[12.12](#) Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

[12.13](#) L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

[12.14](#) Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la maggioranza sia sempre costituita dagli amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, un componente nell'ambito degli appartenenti alla medesima sezione della lista cui apparteneva l'amministratore cessato seguendo il medesimo ordine progressivo di volta in volta purché siano rispettati in tal modo i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Qualora non risulti possibile rispettare il meccanismo appena illustrato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato, con le maggioranze di legge senza voto di lista. Successivamente l'assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, provvede a confermare l'amministratore cooptato o a nominare altro amministratore in sua sostituzione con delibera assunta con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della

società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori –oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la
- rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 dello Statuto Sociale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Amministratori Delegati e a uno o più componenti fissandone attribuzioni e retribuzioni.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo

Articolo 13~~2~~ - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri, funzioni ed attribuzioni relativi all'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della

società, fatta solamente eccezione per quelle attribuzioni che per legge o per disposizione statutaria sono devolute all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le delibere concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori –oltre al Presidente, Vice Presidente e Amministratori delegati- e i dirigenti hanno la
- rappresentanza della società, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18 dello Statuto Sociale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 14~~3~~ - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

~~Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.~~

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Amministratori Delegati e a uno o più componenti fissandone attribuzioni e retribuzioni.

Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo

fissandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo in carica. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

fissandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Articolo 15~~4~~ - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ~~Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti~~ [Comitato per il Controllo sulla Gestione o su richiesta di un membro di tale Comitato.](#)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno quattro giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore ~~e Sindaco Effettivo in carica~~. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri ~~e tutti i Sindaci Effettivi in carica~~. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 15 - Obblighi informativi

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.

Articolo 16 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.

Articolo 17 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

Articolo 18 - Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri, i poteri e le mansioni. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di esso fanno parte i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Articolo 19 - Medaglie di presenza

Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del quale è determinato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V

Articolo ~~16~~5 - Obblighi informativi

Gli ~~Amministratori~~ organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al ~~Collegio Sindacale~~ Comitato per il Controllo sulla Gestione con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla Legge.

Articolo ~~17~~6 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati negli altri casi.

Articolo ~~18~~7 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

Articolo ~~19~~8 - Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, fissandone il numero dei membri, i poteri e le mansioni. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di esso fanno parte i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati, se nominati. Le sedute del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.

Articolo ~~20~~19 - Medaglie di presenza

Ai Consiglieri è riconosciuto un gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio alla quale ciascun Consigliere abbia partecipato, l'ammontare del quale è determinato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V



Collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 20 – Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste dei sindaci da eleggere tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre, devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei

~~Collegio sindacale~~ Comitato per il controllo sulla gestione e controllo contabile

~~Articolo 210~~ - Sindaci Comitato per il controllo sulla gestione

~~Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste dei sindaci da eleggere tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre, devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei~~



modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.
- Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

~~modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione:~~

~~Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:~~

- ~~- Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.~~
- ~~- Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.~~

~~Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.~~

~~La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi:~~

[21.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 3 \(tre\) componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri in conformità a quanto previsto dalla](#)

normativa vigente e dal presente statuto. I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Ai fini dell'art. 1, co. 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.

21.2 Il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'amministratore tratto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza, ai sensi del precedente articolo 12, o al soggetto nominato in sua mancanza e/o sostituzione sempre ai sensi dell'articolo 12. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.

21.3 Il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, determina la loro decadenza dalla carica, che dev'essere dichiarata dall'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione determina, altresì, la sua decadenza come Amministratore, a meno che, trattandosi di componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri Amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e tale Amministratore accetti la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione al più tardi entro la riunione del Consiglio di Amministrazione che lo nomina a tale carica. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di Amministratore. Se un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessa per qualunque motivo dalla carica di Amministratore, per la

<p>Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.</p> <p>Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale. La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti</p>	<p>sua sostituzione si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste dal precedente articolo 12. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano cessati dalla carica di Amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e dal presente Statuto, procederà a nominare il sostituto secondo quanto previsto dal presente articolo, in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.</p> <p>21.4 Compete all'assemblea ordinaria stabilire, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, uno specifico compenso aggiuntivo per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.</p> <p>21.5 Le deliberazioni del Collegio decisioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione.</p> <p>21.6 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono convocate dal Presidente, anche ai sensi dell'art. 151-ter, co. 2, TUF.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.</p> <p>Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale. La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.</p> <p>21.7 Le riunioni del Collegio Sindacale Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgersi anche con mezzi di</p>
---	---

<p>condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria; - che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale. <p>Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 - Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. L'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti alla società di revisione approvandone il compenso per l'intera durata dell'incarico e stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI Bilancio ed utili</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina o revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili avente quale requisito di professionalità una adeguata conoscenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Allo stesso vengono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</p>	<p>telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria; - che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale. <p>Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.</p> <p><u>21.8 Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione è redatto apposito processo verbale, conservato agli atti della società.</u></p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 - Revisione legale dei conti</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge. L'assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale <u>Comitato per il Controllo sulla Gestione</u>, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti alla società di revisione approvandone il compenso per l'intera durata dell'incarico e stabilendo gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI Bilancio ed utili</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina o revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale <u>Comitato per il Controllo sulla Gestione</u>, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili avente quale requisito di professionalità una adeguata conoscenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Allo stesso vengono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili</p>
---	--

societari attesta con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e ove previsto al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Articolo 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Destinazione utili

Gli utili netti sono destinati nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Articolo 25 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società con imputazione alla riserva straordinaria. Quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2433 bis, primo comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 26 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina un liquidatore, ne determina i poteri, ne fissa il compenso e impartisce direttive per la liquidazione.

Articolo 28 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto,

societari attesta con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e ove previsto al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Articolo 243 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Articolo 254 - Destinazione utili

Gli utili netti sono destinati nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto agli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Articolo 265 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società con imputazione alla riserva straordinaria. Quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 2433 bis, primo comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 276 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 287 - Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina un liquidatore, ne determina i poteri, ne fissa il compenso e impartisce direttive per la liquidazione.

Articolo 298 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente statuto, viene fatto espresso richiamo alle disposizioni di legge.



viene fatto espresso richiamo alle disposizioni di legge.

3. Recesso

L'eventuale modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non farà sorgere in alcun modo il diritto di recesso previsto dall'art. 2437 del Codice Civile a favore di coloro che non avranno concorso alla relativa deliberazione.

4. Efficacia

Come consentito dall'art. 2380 del Codice Civile, si propone che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia effetto dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Qualora le modifiche qui proposte siano approvate dall'assemblea in sede straordinaria, l'elezione del Consiglio di Amministrazione (di cui al punto 4 dell'ordine del giorno - parte ordinaria) avverrà in conformità al nuovo testo statutario (come indicato nell'avviso di convocazione e nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno - parte ordinaria), con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di adozione del nuovo Statuto sociale. Qualora invece le modifiche non dovessero essere approvate, il Consiglio di Amministrazione in carica alla data della presente relazione continuerà il proprio mandato e, pertanto, sarà convocata una nuova Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale secondo le attuali regole statutarie (tenuto conto che il Collegio Sindacale in carica alla data odierna cesserà con l'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023).

* * *

5. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- *di approvare, nel loro complesso, le modifiche allo Statuto sociale come indicate nella colonna "Proposta di modifica" (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi di adottare il sistema cd. "monistico" di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti del Codice Civile, composto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, dei quali 3 (tre) facenti altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, per l'effetto, di approvare, l'inserimento nello Statuto sociale di un nuovo articolo 11 (e la conseguente rinumerazione di tutti i successivi) e la modifica degli attuali articoli 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21 e 22;*
- *di stabilire, ai sensi dall'art. 2380 del Codice Civile, che la variazione di sistema di amministrazione e controllo abbia effetto dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge (incluso il deposito per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese), con facoltà di apportare alle delibere adottate in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".*

Torino, 20 marzo 2024

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Mastrolia**